

## Campagna Bilanci 2016 - sensibilizzazione sull'obbligo del deposito dei bilanci

31 March 2016

### CHI

Tra gli adempimenti pubblicitari più importanti che il nostro ordinamento giuridico pone a carico degli amministratori delle società di capitali e delle società cooperative, rientra l'obbligo di depositare il bilancio di esercizio al Registro Imprese, approvato dall'assemblea, secondo quanto disposto dall'art. 2435 c.c..

Sono tenute all'adempimento anche le società in liquidazione. Infatti, si fa notare che, ai sensi dell'art. 2490 c.c. il mancato deposito del bilancio in corso di liquidazione per tre esercizi consecutivi può comportare la cancellazione dell'impresa dal Registro.

La dottrina e la giurisprudenza sono conformi nel ritenere che anche la società inattiva, sia soggetta all'obbligo di redazione e presentazione del bilancio di esercizio al Registro Imprese.

### QUANDO

Il deposito del bilancio deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dall'approvazione dell'assemblea, ai sensi dell'art. 2435 c.c. e secondo le modalità operative previste nel manuale Unioncamere per il deposito dei bilanci 2016.

### COME

Per il deposito del bilancio non può essere utilizzata la Comunicazione Unica.

Per agevolare la compilazione della pratica sul sito [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it) è stato implementato il Servizio Deposito Bilanci, dedicato alle società di capitali tenute a tale adempimento.

Il servizio permette di compilare la pratica, scegliendo tra due diverse modalità operative: Bilanci online e Bilanci su PC e di spedirla anche nei casi in cui la norma prescrive l'obbligo dell'elenco soci. Inoltre è possibile controllare lo stato di avanzamento della pratica, consentendo tracciabilità e trasparenza sull'iter procedurale anche tramite la notifica all'indirizzo PEC designato dall'interessato.

### NOTE

N.B. Si coglie l'occasione per invitare a controllare sulla visura camerale l'esattezza della PEC dell'impresa e se non esiste, modificata o non univoca (perché quella dello studio di consulenza e non quella dell'impresa) si invita a presentare tempestivamente la pratica telematica di variazione (a costo zero) per non incorrere nelle prescritte sanzioni.

### ALLEGATI

La pratica deve essere sottoscritta con la firma digitale del legale rappresentante della società o del professionista incaricato, prestando attenzione che la sottoscrizione della distinta e la dichiarazione di conformità degli atti allegati siano apposte dal medesimo soggetto qualificatosi nella distinta come "dichiarante".

Per il bilancio e la nota integrativa vige l'obbligo del deposito in formato XBRL, facendo attenzione che sul file sia

apposta la dichiarazione di conformità e l'assolvimento del bollo in modo virtuale per i, tramite della CCIAA.

Sono esclusi dall'obbligo di presentazione dell'XBRL:

le società che applicano, per obbligo o per facoltà, i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) tra cui le società quotate, le banche e gli altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia e le controllate da questi soggetti;

le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione che utilizzano schemi specifici, individuate dal decreto legislativo 28 febbraio 2005 n.38;

le società che depositano il bilancio d'esercizio chiuso in data antecedente il 16 febbraio 2009.

## SANZIONI

L'omissione del deposito del bilancio regolarmente approvato, considerata dal legislatore una grave violazione delle norme in tema di pubblicità al Registro Imprese ai sensi dell'art. 2630 che prevede una sanzione amministrativa aumentata di un terzo.

Tale omissione, infatti, genera una lacuna informativa sulla società che pregiudica sia il diritto di informazione dei terzi che la reputazione della società.

Si ritiene dunque, opportuno e necessario, sensibilizzare ed informare le imprese obbligate all'adempimento nell'ambito delle iniziative che vedono impegnato l'Ufficio a presidio della trasparenza e legalità e al fine di garantire la regolare tenuta del Registro Imprese, che a tutti gli effetti rappresenta un Pubblico Registro, improntato sul principio della trasparenza e completezza della pubblicità legale.

La Camera di Commercio di Benevento, pertanto, avvierà un monitoraggio periodico, basato su elenchi predisposti incrociando le varie banche dati a disposizione, in modo da attivare i soggetti interessati a fornire chiarimenti circa il mancato deposito di uno o più bilanci con riferimento agli ultimi 5 esercizi, come atto propedeutico alla irrogazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.